



# COMUNE DI BAGALADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Deliberazione  
N. 23 del 19.07.2024

## Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Ricognizione delle partecipazioni al 31.12.2022, ai sensi dell'art.20 del D.lgs. n.175/2016.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno DICIANNOVE (19) del mese di LUGLIO, alle ore 17,30, in Bagaladi nella residenza comunale, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria di prima convocazione.  
Sono presenti i Signori:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
MONORCHIO SANTO	x		ROMEO FRANCESCO GIOVANNI	x	
MARRAPODI ANTONINO	x		ROMEO DOMENICO	x	
NUCERA CARMELO	x		LABATE ADALGISA	x	
MEGALE CRISTINA	x		ALAMPI MARIA CONCETTA	x	
REPACI DOMENICO	x				

PRESENTI: 9 ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della redazione del presente atto;

Il Presidente del Consiglio, sig. Carmelo Nucera, constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile dell'Area Finanziaria - Tributi ha espresso per quanto concerne il profilo della regolarità tecnica e contabile, PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell' art. 49 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, inserito nella presente deliberazione.

Il Presidente relaziona all'Assemblea sul punto in oggetto posto all'ordine del giorno, riportandosi alla proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del Settore Finanziario ed alla relazione relativa alla ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art.20 del d.lgs.vo n. 175/2016, depositati agli atti.

Riferisce che l'organo di revisione ha espresso parere favorevole sulla proposta con verbale n.6 del 28.06.2024.

Nessuno dei consiglieri chiede di intervenire in merito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione e l'invito del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto e la relazione relativa alla ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art.20 del d.lgs.vo n. 175/2016, depositati agli atti.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art.49 del d.lgs.vo n.267/2000, sulla proposta di deliberazione dal responsabile dell'Area Finanziaria;

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20, il quale recita:

*“1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

Atteso che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa; che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;

che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti “vincolo di scopo” e “vincolo di attività”;

che l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che

tali attività devono essere “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (vincolo di scopo). L’art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) “non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell’ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile”.

Considerato:

che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell’economia e delle finanze;

che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l’analisi dell’assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

Considerato, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n.34 del 30.09.2017 con la quale si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, deliberando il mantenimento della partecipazioni alle società;

- 1) Asmenet Calabria Soc.cons. a.r.l.;
- 2) Patto Territoriale dello Stretto S.p.A.;
- 3) Gruppo di azione locale dell’Area Grecanica;

Considerato che l’art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- b) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato; tra quelle previste dall’art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
- c) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- d) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- e) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- f) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
- g) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- h) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto che del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica ALLEGATO A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano, il cui esito di seguito si riporta:

Presenti e votanti : n.9

Favorevoli: n.9

#### DELIBERA

Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;  
Di comunicare l'esito della ricognizione alla Corte dei Conti e al Mef, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P..

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Tuel.

**Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute  
direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.  
175/2016**

**Dati relativi all'anno 2022<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> In conformità con il documento "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*", pubblicato nel mese di novembre 2019 congiuntamente dal MEF e dalla Corte dei conti.

## 1. Informazioni partecipazioni

Il Comune di BAGALADI possiede le seguenti partecipazioni:

PARTECIPATA NOME	PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
<b>PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.p.A.</b>	DIRETTA Non di controllo	0,143 %
<b>ASMENET S.c.a.r.l.</b>	DIRETTA Non di controllo	0,09
<b>GAL AREA GRECANICA</b>	DIRETTA Non di controllo	1,80 %

**1** Nome Società partecipata: **PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A.** – CF 02023770809

**Codice fiscale:02023770809**

**Sede legale: via Del Gelsomino, n.32 Reggio Calabria**

**Anno di costituzione: 2000**

**Forma giuridica: Società per azioni**

**Settore di attività prevalente (ATECO) : 829999**

**Capitale sociale: € 108.340,72**

La Società Patto Territoriale dello Stretto S.p.a. ha per ha per oggetto sociale la promozione e il coordinamento di attività produttive e turistiche, da realizzarsi mediante la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale, dell'artigianato tradizionale e dell'imprenditoria, assumendo le funzioni di soggetto responsabile, ai sensi della delibera CIPE 21/03/1997, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti al punto 2.5 della suddetta delibera stessa.

La società svolge le seguenti attività:

- elabora piani di sviluppo in tutti i settori dell'economia, studiando ed approfondendo le opportunità di investimenti imprenditoriali nell'area dello stretto;
- assiste le imprese nella individuazione ed utilizzazione dei finanziamenti e contributi locali, regionali e nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie;
- interviene anche quale intermediaria, per l'utilizzazione da parte delle imprese e degli enti pubblici territoriali e non, delle risorse dei programmi e delle iniziative comunitarie stipulando apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario;
- fornisce assistenza alle imprese del comprensorio dell'area dello stretto anche attraverso la promozione di accordi/convenzioni con istituti di credito locali e regionali e consorzi di garanzia collettiva, fidi;
- attiva risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compreso il ricorso alle sovvenzioni globali;

- f) svolge attività di consulenza e assistenza verso operatori sia pubblici che privati per la programmazione, la realizzazione, la gestione e lo sviluppo di progetti che possano incentivare la nascita di nuove imprese e l'ampliamento delle imprese già operanti;
- g) promuovere convegni, dibattiti, incontri pubblici per la discussione, l'approfondimento nonché per la migliore e più diffusa conoscenza della strategia di sviluppo della zona dell'area dello stretto e delle singole proposte e dei progetti di maggiore interesse per la collettività;

La società si avvale per i suoi scopi delle risorse proprie e di quelle disposte dalle norme statali, regionali e comunitarie emanate o che verranno emanate in futuro per lo sviluppo del mezzogiorno, delle zone depresse e delle zone di crisi.

La società "Patto Territoriale dello Stretto S.p.A" è una società per azioni, con un capitale misto pubblico e privato, costituita per realizzare l'omonimo programma di promozione dello sviluppo locale nel comprensorio di Reggio Calabria, in attuazione della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 art. 2, comma 203, lettera d e della delibera del CIPE del 21 marzo 1997.

La società riveste quindi il ruolo di Soggetto Responsabile e referente presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (poi Ministero delle Attività Produttive) per l'attuazione del pacchetto di investimenti approvati dal Governo.

La società "Patto territoriale dello Stretto" è costituita da 45 enti pubblici e privati di cui:

**- 22 amministrazioni locali:**

Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria

Comuni di Reggio Calabria, Bagaladi, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, S. Alessio d'Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni.

**- 4 enti pubblici economici:**

Camera di Commercio di Reggio Calabria, ASIREG Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, Consorzio di bonifica integrale dell'area dello Stretto, Comunità Montana "Versante dello Stretto".

**- 15 organizzazioni economiche tecniche e produttive:**

Associazione degli industriali della provincia di Reggio Calabria, Confartigianato, CNA, Unione provinciale artigiani, Confcommercio (Unione provinciale del commercio e turismo), Confesercenti, Confederazione italiana agricoltori, Confederazione produttori agricoli (Co.P.Agr), Unione provinciale degli agricoltori, Confcooperative Calabria, Lega regionale cooperative e mutue, Unione nazionale delle cooperative (UNCI), Consorzio Innovareggio, FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), Consorzio per lo sviluppo della provincia di Reggio Calabria (Svi.Pro.Re Scpa).

**- 4 istituti bancari:**

Banca Carime (Intesa) Spa, Banco di Napoli Spa, BNL Partecipazioni Spa, Banca Antoniana Popolare Veneta.

Per le finalità connesse con la revisione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016, si forniscono i seguenti dati di sintesi al 31/12/2022:

<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA 2022</b>		
<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	Presidente: Ing. Giancarlo Mamone Vicepresidente: Antonio Componenti: Giovanni Aricò, Giovanni Santoro, Ugo Suraci	SPESA 000
<b>COLLEGIO DEI SINDACI</b>	Presidente: Antonio Caserta Componenti effettivi: Antonina Maesano, Francesco Malara	SPESA 000
<b>DIPENDENTI</b>	N.1	SPESA 000

<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	
ANNO 2017	€ 539,00
ANNO 2018	€ 317,00
ANNO 2019	€ 609,00
ANNO 2020	€ 261,00
<b>ANNO 2021</b>	€ 215,00
<b>ANNO 2022</b>	€ 668,00

<b>FATTURATO</b>	
ANNO 2019	€ 45.431,00
ANNO 2020	€ 81.590,00
ANNO 2021	€ 59.032,00
ANNO 2022	€ 57.291,00
<b>FATTURATO MEDIO ULTIMO TRIENNIO</b>	€ 65.971,00

La norma transitoria di cui all'art. 26, punto 7, del D. Lgs. 175/2016 fa salva, fino al completamento dei relativi progetti, la partecipazione pubblica nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

Si ritiene, attesa la disposizione sopra richiamata, di non intraprendere azione di razionalizzazione della partecipata, mantenendo le quote di adesione.

2

**Nome Società partecipata: ASMENET Calabria Società consortile a.r.l. – CF 02729450797**

**Codice fiscale:02729450797**

**Sede legale: via Pinna, 29- 88046 -Lamezia Terme**

**Anno di costituzione: 2005**

**Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata**

**Settore di attività prevalente (ATECO): 702209**

**Capitale sociale: € 200.000,00**

La partecipata Asmenet Calabria società consortile a r.l., non ha scopo di lucro ed è interamente partecipata da Enti locali.

La società svolge servizi strumentali, in particolare di e- government, funzioni proprie del Centro Servizi Territoriale (CST) per il quale è stata costituita il 29 luglio 2005, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), allo scopo di favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi di eGovernment da parte degli Enti Locali.

I Centro Servizi Territoriale (CST), nati con il «I Piano di e-government» nazionale, pubblicato con il DPCM 14/02/2002, sono strutture di servizio partecipate e controllate da piccoli e medi comuni, per la messa in comune dei servizi ICT.

Le “linee guida per la costituzione e l'avvio dei CST”, elaborate nel 2005 dall'allora CNIPA, al capitolo 3.1 LE FORME ASSOCIATIVE, ha individuato “le potenziali forme associative” tra cui Società per azioni o a responsabilità limitata, costituite secondo le norme previste dal TUEL e la cui proprietà sia interamente di Enti locali e, eventualmente, di Regioni o Province autonome secondo le norme previste dall'art.113 TUEL, modificato dall'art. 35 Legge Finanziaria 2002 e dal Decreto- Legge del 30/09/2003 n. 269.

Il profilo di governance della società consortile Asmenet Calabria è stato improntato a criteri aziendali, di stretta aderenza tra mezzi e fini, per contenere in modo drastico le spese e massimizzare le economie di scala per gli Enti soci.

Il notevole risparmio di costi per l'ICT, che in questi anni è stato garantito, risulta evidente dalla quantità di servizi forniti agli enti territoriali. In particolare, si citano quelli più importanti attivi nel nostro Ente:

- Sito internet comunale (conformi requisiti di accessibilità D.Lgs. 159/06)
- Assistenza Informatica (da remoto)
- Albo Pretorio On-line – Sistema di gestione, pubblicazione e archiviazione atti (L.69/09);
- Firma digitale avanzata
- Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Caselle di Posta Elettronica Istituzionale
- Adempimenti anticorruzione e Amministrazione trasparente L.190/2012
- Pago Pa
- Fatturazione Elettronica

- Registrazione dominio di Posta elettronica istituzionale
- Servizi di assistenza, formazione e consulenza sui suddetti servizi e sugli adempimenti normativi legati al CAD e ai servizi di cui sopra.

E' previsto il versamento di una quota annua, da parte degli enti partecipanti, determinata in rapporto al numero degli abitanti (0,4 euro per abitante ).

Per le finalità connesse con la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 si forniscono i seguenti dati di sintesi al 31/12/2022:

<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA 2022</b>		
<b>DIPENDENTI</b>	N.5	
<b>AMMINISTRATORI</b>	Amministratore unico: Tarallo Gennaro	COMPENSO € 6.000,00
<b>COMPONENTI ORGANI DI CONTROLLO</b>	N.1	COMPENSO € 6.000,00
<b>RAPPRESENTANTI ENTI IN SENO ALLA SOCIETA'</b>	N. 1	COMPENSO ==

<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	
<b>ANNO 2017</b>	€ 34.992,00
<b>ANNO 2018</b>	€ 1.471,00
<b>ANNO 2019</b>	€ 6.560,00
<b>ANNO 2020</b>	€ 20.159,00
<b>ANNO 2021</b>	€ 34.867,00
<b>ANNO 2022</b>	€ 45.744,00

<b>FATTURATO</b>	
<b>ANNO 2019</b>	€ 388.168,00
<b>ANNO 2020</b>	€ 450.145,00
<b>ANNO 2021</b>	€ 313.937,00
<b>ANNO 2022</b>	€ 401.589,00
<b>FATTURATO MEDIO ULTIMO TRIENNIO</b>	€ 388.557,00

Il GAL (Gruppo di Azione Locale) Area Grecanica è una società consortile a responsabilità limitata, non avente scopo di lucro, costituita nel 1997, per dare attuazione al Programma Leader II dell'Unione Europea.

La società che, oggi, rappresenta l'Agenzia di Sviluppo Locale della Calabria Greca ha quale obiettivo:

- a) quello di promuovere azioni innovative nelle aree a vocazione rurale per uno sviluppo durevole e sostenibile dell'Area grecanica;
- b) quello di sviluppare programmi integrati per il recupero e la valorizzazione dei centri storici, per la salvaguardia dei beni archeologici, architettonici, artistici ed ambientali, per il recupero delle attività artigianali della cultura locale, per la formazione delle risorse umane, nonché per la valorizzazione dell'ambiente naturale, anche attraverso processi di sensibilizzazione, consulenza ed educazione, con il coinvolgimento delle scuole

Il comma 724 dell'art.1 della legge n.145/2018 (Legge finanziaria per il 2019) ha aggiunto all'art.26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6, il seguente comma: "6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6".

L'Amministrazione, pertanto, è esclusa dall'obbligo di effettuare la ricognizione periodica che delle Sono, pertanto, escluse dall'obbligo

L'art.4, comma 6, del d.lgs.vo n.175/2016 fa espresso riferimento alle società o enti costituiti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Si conferma il mantenimento delle partecipazioni, in quanto partecipate posseggono i requisiti previsti dalla legge e supportano l'Ente nel raggiungimento delle finalità istituzionali.

Richiamando la precedente deliberazione n.34 del 30.09.2017, con la quale il Consiglio comunale ha proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni, alla data del 23.09.2016, deliberando di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:

- 1) Asmenet Calabria Società Consortile a r.l.;
- 2) Patto Territoriale dello Stretto S.p.A.;
- 3) Gal (Gruppo di Azione Locale dell'Area Grecanica).



**Deliberazione del CONSIGLIO comunale n. 23 del 19.07.2024**

**Letto, approvato e sottoscritto.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to Carmelo NUCERA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Patrizia BOGNONI

---

**PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI**

(Art. 124 del T.U.E.L D.L.vo 267/2000)

Il Responsabile dell'Area Finanziaria esprime, sulla proposta di deliberazione, parere favorevole per quanto concerne il profilo della regolarità tecnica e contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

f.to Dott. Bruno Zappavigna

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 del T.U.E.L D.L.vo 267/2000)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 31 LUG 2024, contestualmente, è comunicata ai capigruppo consiliari.

Reg. Pubbl. n°..... del 31 LUG, 2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to (Francesca Suraci)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134, 3° e 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva in data 19/07/2024, essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 31 LUG, 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

---